



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l’articolo 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4.

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1,

lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 55 del 17 aprile 2025, con il quale sono stati aggiornati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 67 del 09 maggio 2025, con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile 2025, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille;

VISTA l'istanza fatta pervenire dall'ente Metodo Simultaneo A.P.S. C.F. 91037150199 ricompreso nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, di cui al decreto del 17 aprile 2025, n. 55;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti, rispetto all'ente sopra indicato, ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, in quanto l'ente Metodo Simultaneo A.P.S. C.F. 91037150199 ha comprovato il versamento della c.d. remissione in bonis cinque per mille di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. L'ente Metodo Simultaneo A.P.S. C.F. 91037150199 è ammesso al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, con conseguente integrazione dell'elenco degli enti ammessi approvato con decreto del 17 aprile 2025, n. 55, e rettifica dell'elenco degli enti esclusi del pari approvato col medesimo decreto, nonché integrazione dell'elenco permanente 2025.

2. L'ente Metodo Simultaneo A.P.S. C.F. 91037150199 è espunto dall'elenco aggiornato degli enti del Terzo Settore accreditati al cinque per mille 2025 entro il 10 aprile 2025, di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, approvato con decreto n. 67 del 09 maggio 2025.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".